



Ministero della Salute

DISPOSIZIONI SULLA SICUREZZA E SULLA SALUTE DEI LAVORATORI
NELL'ESPLETAMENTO DI OPERAZIONI DI SABBIAURA CHE
COMPORTANO ESPOSIZIONE A SILICE LIBERA CRISTALLINA IN
INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RISTRUTTURAZIONE E
TRASFORMAZIONE DI EDIFICI.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e sue successive modificazioni, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" ed in particolare il Titolo IX Capo III;

VISTO il decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272, "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485";

VISTA la legge 10 aprile 1981, n. 157, inerente la ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri 74, 109, 129, 132, 134, 135, 136, 137, 138, e 139 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, in particolare la convenzione n. 139 concernente "la prevenzione ed il controllo dei rischi

professionali dovuti a sostanze ed agenti cancerogeni",
adottata a Ginevra il 24 giugno 1974;

ACQUISITO il parere della Sessione XLVIII, Sezione III del
Consiglio Superiore di Sanità nella seduta del 15 marzo 2011;

CONSIDERATO che l'International Agency Research on Cancer
(IARC) ha classificato la silice libera cristallina nel
gruppo I quale agente cancerogeno accertato per l'uomo
(Monografia Vol. 68, 1997);

ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano;

ESPERITA la procedura di informazione di cui alla
direttiva 98/34/CE come modificata dalla direttiva
98/48/CE che prevede una procedura di informazione nel
settore delle norme e regole tecniche;

D E C R E T A:

Art. 1

(Campo di applicazione)

1. Il presente decreto reca disposizioni sulla sicurezza e
sulla salute dei lavoratori sul luogo di lavoro inerenti le
operazioni ed i servizi svolti in edilizia che comportano
l'uso di materiali sabbiosi con rischio di esposizione dei
lavoratori a silice libera cristallina.

2. Le norme del presente decreto si applicano alle
operazioni di manutenzione, ristrutturazione e trasformazione
di edifici.

3. Per quanto non diversamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) operazioni di manutenzione, ristrutturazione e trasformazione di edifici: tutte le operazioni che interessano edifici sia all'esterno sia all'interno di essi finalizzati a mantenere, ristrutturare o trasformare edifici;

b) datore di lavoro: il titolare dell'impresa ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni;

Art. 3
(Operazioni di sabbiatura in edifici sottoposti a lavori)

1. 1. Il datore di lavoro elimina nei lavori di sabbiatura "a secco" l'uso della sabbia silicea e di materiali che diano luogo allo sviluppo di polveri contenenti silice libera nelle operazioni di sabbiatura che avvengono nei locali interni confinati (ambienti indoor), assicurando l'utilizzazione solo di altre sostanze prive di silice.

2. Tali lavori devono essere effettuati con modalità che non interferiscano con altri lavori ed in orari differiti.

3. Il datore di lavoro deve in ogni caso predisporre, tra le previste misure di protezione e sicurezza, in particolare:

a) adeguata illuminazione;

b) sufficiente ventilazione di diluizione, garantendo il controllo visivo o sonoro e l'assistenza da parte di un

operatore esterno, ovvero attraverso l'adozione dei doppi controlli e dei doppi comandi alla spingarda ed all'esterno.

c) assicurare periodiche pulizie delle zone di lavoro, utilizzando anche idonee apparecchiature meccaniche, al termine del turno di lavoro e, comunque, al termine della lavorazione;

d) predisporre un idoneo sistema per la raccolta del materiale di risulta, da smaltire nel rispetto delle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti

Art. 4

(Vigilanza)

1. Le Autorità competenti (ASL e Ispettorati del lavoro) vigilano sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni di sabbiatura, in interventi di manutenzione, ristrutturazione e trasformazioni di edifici.

Art. 5

(Sanzioni)

1. Il datore di lavoro che non ottempera alle prescrizioni del presente decreto è soggetto alle sanzioni previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Il Ministro

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione.